



COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

C.A.P. 28053 - TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 32

OGGETTO :

CONVENZIONE PER IL MARKETING E LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2018-19

L'anno **duemiladiciotto**, addì **diciannove**, del mese di **febbraio**, alle ore **15** e minuti **00** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE nella solita sala del Municipio e fatto l'appello nominale risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BESOZZI MATTEO	SINDACO	X	
STILO MASSIMO	VICE SINDACO	X	
MOALLI MARTA	ASSESSORE	X	
DILUCA VITO	ASSESSORE	X	
GNEMMI CLAUDIA	ASSESSORE	X	
GUENZI DAVID AMELIO LUIGI	ASSESSORE	X	
Totale		6	

Totale 6

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT.SSA GAMBA GIANNA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BESOZZI MATTEO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs 267/00;

Visto il Bilancio di previsione 2018-20, approvato con D.C.C. n. 40 del 19.12.2017;

Dato atto che, con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 22 del 25.05.2000 e n.14 del 24.05.2005, il Comune di Castelletto Sopra Ticino è stato dichiarato Comune ad economia prevalentemente turistica;

Dato atto che l'organizzazione di manifestazioni di marketing del territorio si configura quale fine istituzionale di un Comune a vocazione turistica sia in quanto promozione dello sviluppo della comunità, sia in quanto attività informativa e di comunicazione, giacché:

- In merito al primo aspetto (art. 3 del D.Lgs 267 del 18.08.2000) è insita nella definizione di Comune la promozione dello sviluppo della propria Comunità, la quale, in caso di vocazione turistica, non può prescindere dallo sviluppo del turismo;
- In merito al secondo aspetto, sulla base del combinato disposto degli artt.1/2/9 L.7.06.2000 n.150, si configurano quali attività informative e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni, l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale (si richiama a tal fine il parere della Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria n. 7/2011: *"Il combinato disposto degli artt.1/2/9 L. 7.06.2000 n. 150 considera come attività informativa e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere mediante strumenti telematici, <<l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale>> specificando come le medesime <<non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico>>, potendo esplicarsi <<anche attraverso...l'organizzazione di manifestazioni...>>... Come emerge dalla relazione della Camera dei Deputati, la L. 150/2000 costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa ...che si deve ritenere non toccata dalle innovazioni previste dal D.L. 78/2010.."*);

Dato atto che la Pro Loco è soggetto istituzionale preposto allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio;

Considerato che la collaborazione con soggetti del terzo settore favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, come previsto dall'art.118 del titolo V della Costituzione, come modificato dalla L. Cost. 18 ottobre 2001, n.3 e come ribadito dall'art. 8 del D.Lgs.267/2000 in tema di partecipazione popolare e valorizzazione delle libere forme associative;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 28.06.2017 all'oggetto *"Convenzione per il marketing e la valorizzazione turistica del territorio comunale 2017"*, come modificata con deliberazioni G.C. n. 132 del 21.08.2017 e n. 214 del 22.12.2017, con la quale il Comune e la locale Pro loco elaboravano, a mezzo convenzione, una strategia congiunta atta a conseguire gli obiettivi in oggetto, attraverso la realizzazione di una serie di eventi;

Dato atto che detta convenzione è giunta a naturale scadenza al 31.12.2017;

Ritenuto opportuno proseguire l'esperienza attivata per il prossimo biennio (anni solari 2018 e 2019);

Predisposta l'allegata bozza di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Appurato che detta convenzione non viola il disposto dell'art. 9 del D.L. 31.05.2010 n.78 il quale impone il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (parere della Corte dei Conti della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1076/2010; pareri n.1075/2011 e n. 6/2011 della Sezione Lombarda della Corte dei Conti; parere n.7/2011 della Sezione Ligure della Corte dei Conti; deliberazione n.163/PAR/2010 della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia; parere Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Liguria n. 7/2011);

Demandata al Responsabile di Area la definizione degli ulteriori procedimenti amministrativi volti a dare attuazione alla presente;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli dei presenti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di APPROVARE l'allegata bozza di convenzione con la locale Pro Loco, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto il marketing e la valorizzazione turistica del territorio comunale per gli anni solari 2018 e 2019.
2. Di DARE ATTO che tale convenzione avrà durata dalla sua sottoscrizione al 31.12.2019.
3. Di DARE ATTO che dal presente atto deriverà il costo massimo di euro 6.599,00 per ciascuna annualità, il quale trova copertura finanziaria al codice di bilancio 0502104 ex-cap.3990 piano dei conti 1.03.02.99.999 del bilancio 2018-2020, rispettivamente agli esercizi 2018 e 2019, in quanto esigibili in dette annualità.
4. Di DEMANDARE ai responsabili di Area, secondo le specifiche competenze, gli atti necessari alla definizione di tutti gli ulteriori adempimenti al fine di rendere la presente esecutiva;
5. Di DICHIARARE con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BESOZZI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28/02/2018

Castelletto S. Ticino , li 28/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, li 28/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DOTT.SSA GAMBA GIANNA)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
(art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA GAMBA GIANNA

=====